

§ 115. — Oltre le opere citate ai §§ precedenti, v. Faraglia, *Il Comune nell'Italia meridionale*, Napoli, 1883; Visconti, *La pubblica amministrazione dello Stato milanese durante il predominio straniero*, Milano, 1914; Id., *Il Magistrato Camerale*, in *Arch. stor. Lomb.*, 1909; Id., *Il Magistrato di sanità nello Stato di Lombardia*, ibidem, 1911; Ciccaglione, *Il dir. esterno dei munic. napol.*, Napoli, 1884; id., *La legislaz. econ. e finanz. dei municipi dell'Italia merid.*, in *Filangieri*, XII, 1886; Zeno, *I municipi di Calabria*, in *Arch. Stor. ital.*, LXX, 1914; Lattes, *L'interinaz. degli editti*, in *Atti Acc. di Tor.*, XLIII, 1908; Verga, *I consigli del Comune di Milano*, estr., Milano, 1917; Bizzarri, *Vita amministr. torinese ai tempi di G. Filiberto*, Torino, 1928; Maranini, *La costituzione di Venezia dalla serrata del Maggior Consiglio alla caduta della Repubblica*, Perugia, 1930.

### § 116. — Le milizie nazionali.

Le grandi guerre nazionali e l'uso delle armi da fuoco, generalizzatosi nel secolo XV, mutarono gli ordini militari, facendo scendere la cavalleria, rimettendo al primo posto l'impiego dei corpi compatti della fanteria, e perfezionando le regole tecniche dell'arte della guerra. Allora le truppe mercenarie, composte con prevalenza di schiere a cavallo, infide e mutevoli, furono abbandonate, e si ritornò al sistema degli eserciti reclutati tra i sudditi o cittadini, eserciti che si dissero *propri* o *nazionali* (1). Per questo sistema i nuovi Stati, non ebbero che a richiamare il principio dell'obbligo generale della milizia, che i tempi feudali avevano serbato per i casi di straordinaria difesa del paese (§ 51) e che i Comuni avevano pienamente regolato e reso normale (§ 99), prima che fosse vinto dalla comoda prevalenza delle compagnie di ventura. Quel principio aveva dato luogo al sistema delle milizie locali, formate, in caso di guerra, in base alle autonomie dei quartieri cittadini e dei distretti rurali; mi-

(1) Machiavelli, *Il principe*, c. 13: « senza avere armi proprie, nessun principato è sicuro; e l'armi proprie son quelle che son composte di cittadini o di sudditi o di fidati suoi: tutte l'altre sono o mercenarie o ausiliarie ».